

COMUNE DI COSSERIA

Provincia di Savona

Sede: Comune di Cosseria Loc. Chiesa 1 – 17017 COSSERIA (SV)
Codice fiscale e Partita IVA: 00298560095
Telefono: 019-519608 - Telefax: 019-519711

Reg. Ord. N. 5 prot. 2283

Data: 20/06/2017

OGGETTO:

ORDINANZA DI LIMITE ALL'USO DELL'ACQUA POTABILE ALLE SOLE NECESSITA' IGIENICHE E ALLE ATTIVITA' AUTORIZZATE.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione inviata dal C.I.R.A. s.r.l. quale ente gestore del servizio idrico integrato del Comune di Cosseria, pervenuta in data 20 giugno 2017, con la quale veniva richiesta, stante la carenza idrica dovuta al periodo di siccità e alle alte temperature, l'emanazione di apposita ordinanza sindacale per limitare all'indispensabile il consumo di acqua potabile su tutto il territorio comunale

CONSIDERATO, pertanto indispensabile predisporre gli atti conseguenti

CONSTATATO che una notevole quantità d'acqua viene usata per scopi non potabili, né domestici, quali:

- innaffiatura di orti e giardini;
- lavaggio di terrazzi, cortili e selciati;
- riempimento di piscine
- lavaggio di automezzi, ecc., salvo attività autorizzate.

RITENUTO necessario, nell'interesse della collettività, limitare l'uso dell'acqua potabile alle sole necessità, igieniche e alle attività autorizzate.

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267:

ORDINA

Che su tutto il territorio comunale l'uso dell'acqua potabile sia limitato alle necessità strettamente domestiche ed igieniche, con divieto assoluto di innaffiare orti e giardini, di lavare terrazzi, cortili, selciati e automezzi, riempire piscine e di effettuare ogni altro simile consumo non legato ad una attività autorizzata,

la presente ordinanza entra in vigore immediatamente

DISPONE

Affinchè copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Agente di Polizia Municipale di Cosseria
- Stazione Carabinieri di Cengio

e affissa:

- All'Albo Pretorio informatico del Comune di Cosseria
- Sul territorio comunale nei locali pubblici, nelle bacheche e nelle consuete sedi di affissione al fine della conoscenza da parte della popolazione del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di Legge.

L'Agente di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per quanto di competenza di verificare l'osservanza della presente ordinanza.

A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza può essere proposto da chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o, alternativamente, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199.



IL SINDACO
ROBERTO MOLINARO
Roberto Molinaro